

IVA

La Comunicazione annuale dati Iva per il 2015 – parte 1

di **Federica Furlani**

Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 15.1.2016 sono state aggiornate le istruzioni per la compilazione della **Comunicazione dati Iva per il 2015**, che dovrebbe costituire l'ultimo periodo di imposta in relazione al quale deve essere espletato l'adempimento.

La legge di Stabilità 2015, che ha soppresso l'art. 8-bis D.P.R. 322/1998 che contemplava tale obbligo, aveva originariamente previsto che questo dovesse venire meno già a partire dal 2016; è successivamente intervenuto l'art. 10, co. 8-bis, DL 192/2014, che ha differito l'efficacia dell'abrogazione di un anno, confermando quindi la necessità di presentazione della Comunicazione dei dati relativi al periodo 2015 **entro il mese di febbraio 2016**.

Poiché la natura e gli effetti della Comunicazione non solo quelli propri della dichiarazione IVA, ma quelli riferibili alla comunicazione di dati e notizie, **non sono applicabili le sanzioni previste in caso di omessa o infedele dichiarazione**, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 472/1997 in materia di ravvedimento in caso di violazione degli obblighi di dichiarazione.

L'omissione della comunicazione o l'invio della stessa con **dati incompleti o inesatti** comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del D.Lgs. 471/1997 come modificato dal recente D.Lgs. 185/2015, per la omessa o inesatta comunicazione di dati: si tratta della **sanzione amministrativa** che va da 250,00 a 2.000,00 euro.

Non essendo inoltre prevista la possibilità di rettificare o integrare una comunicazione già presentata, **eventuali errori nella compilazione devono essere corretti in sede di dichiarazione annuale**.

In linea generale, sono tenuti a presentare la comunicazione dei dati IVA i **soggetti titolari di partita IVA** obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, anche se non hanno effettuato operazioni imponibili e/o non sono tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche.

Sono esonerati dall'obbligo:

- i contribuenti che hanno effettuato **esclusivamente operazioni esenti** di cui all'art. 10 e coloro che, essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione ex art. 36-bis, abbiano effettuato solo operazioni esenti, ancorché siano tenuti per lo stesso anno alla presentazione annuale IVA per l'effettuazione delle

rettifiche ex art. 19-bis 2;

- le persone fisiche che si avvalgono del **regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità** di cui all'art. 27, co. 1 e 2, D.L. 98/2011;
- i contribuenti che si avvalgono del **regime forfetario** di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014;
- i **produttori agricoli esonerati** dagli adempimenti ai sensi dell'art. 34 comma 6;
- **esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività** indicate nella tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell'art. 74 comma 6 che non hanno optato per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari;
- le **imprese individuali che abbiano dato in affitto l'unica azienda** e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell'Iva;
- i soggetti passivi d'imposta, nell'ipotesi di cui **all'art. 44, co. 3** D.L. 331/1993, qualora abbiamo effettuato nell'anno di imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta;
- i soggetti che hanno optato per l'applicazione delle disposizioni ex **L. 398/1991**;
- i **soggetti extra UE esercenti attività di e-commerce**;
- le persone fisiche che hanno realizzato nel 2015 un **volume d'affari uguale o inferiore a 25.000 euro** anche se tenuti a presentare la dichiarazione annuale; si deve tener conto del volume d'affari di tutte le attività esercitate anche se gestite con contabilità separate;
- i soggetti di cui **all'art. 74 Tuir** e gli **enti privati di previdenza obbligatoria** che svolgono attività previdenziali ed assistenziali;
- i **soggetti sottoposti a procedure concorsuali** (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato fallimentare e preventivo, amministrazione controllata e straordinaria);
- i **contribuenti che presentano la dichiarazione annuale entro il mese di febbraio in forma autonoma**, a prescindere dal saldo (a debito o a credito) risultante.

I soggetti che nel corso del 2015 hanno svolto più attività e che, per obbligo o per opzione, hanno adottato la **contabilità separata** ai sensi dell'art. 36, devono presentare un **unico modello di comunicazione** riepilogativo di tutte le attività esercitate. Nel caso di esercizio di più **attività gestite con contabilità separata**, tra cui un'attività per la quale è previsto l'esonero dalla presentazione della comunicazione, i dati di quest'ultima attività non devono essere compresi nella comunicazione.

Tuttavia, per stabilire l'obbligo o l'esonero dalla presentazione della comunicazione annuale (volume d'affari uguale o inferiore a 25.000 euro), devono far riferimento al volume d'affari complessivo relativo a tutte le attività esercitate.

